

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 340

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO e ZAPPASODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1992

Norme per l'uso di materiale cartaceo di recupero nelle confezioni e negli imballaggi

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende accelerare il processo di sostituzione del materiale plastico, che è attualmente adoperato in commercio per gli imballaggi e le confezioni, con materiale cartaceo di recupero.

Per il conseguimento di tali fini pare più opportuno l'uso dello strumento legislativo, anzichè, come previsto da disposizioni di legge in vigore, quello di un semplice provvedimento amministrativo.

È noto, infatti, che l'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 441, disponeva, fra l'altro, che fosse il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato a stabilire con proprio decreto le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare in commercio.

In esecuzione di tale disposizione, il Ministro competente ha stabilito che: «a partire dal 1° gennaio 1991 [...] non possono più essere usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo, che non siano fabbricati con fibre di recupero, nonchè imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili [...]» (articolo 15, secondo comma, del decreto 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984).

Tuttavia, viste le esigenze di tutela ambientale e le molteplici istanze che provengono tanto dai numerosi incontri e convegni che di recente hanno trattato anche questo argomento ed ai quali hanno partecipato esperti del settore, quanto da cittadi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni singolarmente ed in gruppi, si rende necessario un intervento del Parlamento volto ad abbreviare quanto è più possibile i termini per la sostituzione nel commercio della plastica e dei suoi derivati con materiale cartaceo di recupero.

Sembra, pertanto, opportuna la data del 1° gennaio 1993 anche al fine di consentire i necessari mutamenti del ciclo di produzione dei materiali da adoperare e le relative trasformazioni industriali.

Appare, peraltro, indispensabile che vengano predisposti anche opportuni e specifici incentivi ed agevolazioni a favore delle attività industriali di recupero e di riciclaggio di materiali cartacei. A tal fine, il Parlamento può demandare al Governo l'individuazione delle misure tecniche più efficaci ed appropriate.

Inoltre, in attesa che l'utilizzazione in commercio della plastica venga definitivamente eliminata, si prevede l'erogazione di contributi statali a quei comuni che attuino la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché a quelle imprese che si impegnino a favorire il recupero di materiale plastico, modificando il ciclo produttivo.

Passando ora all'esame dell'articolato, si vuole sottolineare che, all'articolo 1, viene fornita un'interpretazione quanto mai estensiva dei termini «imballaggi» e «confezioni» da usare in commercio, comprendendovi ogni genere di sacchetti, buste e contenitori che vengono forniti ai consumatori per il trasporto delle merci acquistate e che devono essere, a partire dal 1° gennaio 1993, obbligatoriamente fabbricati con materiale cartaceo di recupero e/o con materiale, comunque, biodegradabile.

L'articolo 2, al comma 1, contiene un'ampia delega al Governo per la predisposizione di incentivi ed agevolazioni da conferire alle industrie che operino nel settore del recupero e del riciclaggio di materiali cartacei. Il comma 2 delega, invece, al Governo la predisposizione di norme che accordino la concessione di contributi ai comuni che attuino la raccolta differenziata dei rifiuti ed alle imprese che intendano modificare il ciclo produttivo per favorire il recupero della plastica, in attesa della eliminazione dell'uso che di essa si fa in commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, devono essere usati in commercio gli imballaggi e le confezioni, comprendendo fra questi anche i sacchetti, le buste e, in genere, i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'asportazione delle merci acquistate, fabbricati con fibre di materiale cartaceo di recupero e, comunque, con materiale biodegradabile.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme atte ad agevolare opportunamente le attività industriali di recupero e di riciclaggio dei materiali cartacei da impiegare negli usi di cui all'articolo 1.

2. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'eliminazione dell'uso di materiale plastico nei casi di cui all'articolo 1, un decreto legislativo recante norme che prevedano la concessione di contributi in favore dei comuni che attuino la raccolta differenziata dei rifiuti ed in favore delle imprese che modifichino i cicli produttivi al fine di produrre plastica di più agevole recupero.